

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - LAVORO (XIII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		GREPPI 2, 3
PRESIDENTE 1	1	LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore per la II</i>
		<i>Commissione</i> 3, 4
Comunicazione del Presidente:		NUCCI, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> 2, 4
PRESIDENTE 1	1	Votazione segreta:
		PRESIDENTE 8
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4087);		
RICCIO: Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico (61);		
ZANIBELLI: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 (3257);		
FODERARO: Assistenza in caso di malattia al clero (3407) 2	2	
PRESIDENTE 2, 3, 5, 6	2, 3, 5, 6	
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 4, 5, 6	4, 5, 6	
FODERARO 3	3	
GITTI 4	4	

La seduta comincia alle 17,45.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arnaud, Bonea e Servadei della II Commissione e i deputati De Marzi Fernando e Napoli della XIII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Foderaro interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 3407 all'ordine del giorno.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4087); Riccio: Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico (61); Zanibelli: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 (3257); Foderaro: Assistenza in caso di malattia al clero (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4087, « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose », e delle proposte di legge: n. 61, di iniziativa dell'onorevole Riccio, « Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico »; n. 3257, di iniziativa dell'onorevole Zanibelli, « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 », n. 3407, di iniziativa dell'onorevole Foderaro, « Assistenza in caso di malattia al clero ».

I provvedimenti in questione nonché altri concernenti le pensioni del clero furono, in sede referente deferiti all'esame preliminare di un Comitato ristretto.

Prego l'onorevole Greppi di riferire sui lavori di detto Comitato.

GREPPI. Tra i provvedimenti di legge demandati all'esame del Comitato ristretto, abbiamo ritenuto di portare per il momento avanti quelli che erano nelle condizioni di poter essere definiti in sede legislativa, in correlazione al disegno di legge che dispone la estensione dell'assistenza di malattia al clero.

Per quanto concerne le altre proposte di legge, attinenti alla materia delle pensioni del clero, il Comitato ristretto ritiene che di essi si debba discutere separatamente, secondo i criteri che le Commissioni riterranno opportuno adottare.

Il Comitato ristretto, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, propone che sia preso quale testo base, per la discussione, il disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli relatori di voler riferire sul disegno e sulle proposte di legge oggi all'ordine del giorno.

NUCCI, *Relatore per la XIII Commissione*. Il Comitato ristretto ha deciso di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 4087, che prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei membri delle altre confessioni religiose. L'assistenza malattia, in base a detto disegno di legge, viene estesa alle sole prestazioni di carattere sanitario a favore del clero secolare e dei ministri acattolici, con esclusione, quindi, del clero regolare (religiosi di vari ordini e congregazioni). L'assistenza viene estesa altresì ai titolari di pensioni, che siano ultrasettantenni ed invalidi, quindi maggiormente bisognosi di cure (si calcola che siano circa 5.000). Infine, l'assistenza sanitaria viene riconosciuta anche ai familiari a carico.

All'assistenza provvederà l'INAM, ma i sacerdoti ed i ministri di culto che sono già soggetti ad altre forme di assicurazione obbligatoria, in dipendenza di un'attività lavorativa, hanno la facoltà di optare per queste forme purché esercitino tale facoltà entro il 30 novembre di ciascun anno.

Nel caso di opzione per l'INAM, i contributi riscossi da enti e casse varie vanno versati a detto istituto.

L'articolo 4 del disegno di legge detta le norme per la compilazione e trasmissione degli elenchi dei soggetti che sono affidate agli ordinari diocesani e agli organi direttivi dei culti acattolici.

L'articolo 5, poi, prevede norme particolari in base alle quali l'INAM è autorizzato ad avvalersi eventualmente dell'Istituto « Fides » per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per quanto concerne il numero degli assistibili, posso precisare che si tratterebbe di circa 30.000 unità, alle quali vanno aggiunti 9.000 familiari.

L'onere complessivo sarà di 1 miliardo e 500 milioni circa.

Alla spesa per questa assistenza di malattia si provvede con un contributo annuo di L. 30.000 a carico di ciascun sacerdote, o ministro, non pensionato; con 500 milioni a carico dello Stato; con 51 milioni a carico dei fondi istituiti con le leggi 579 e 580; in totale 1.451 milioni.

Debbo rilevare che l'onere posto a carico degli interessati è abbastanza gravoso. Purtroppo, dato che le spese di assistenza sono

quelle che sono, credo che non si possa scendere al di sotto del contributo di 30.000 lire.

Mi sembra superfluo insistere sui motivi di equità e di giustizia che stanno alla base di questo provvedimento, essendo essi evidenti. Il parere pervenuto, al riguardo, dalla V Commissione Bilancio è favorevole.

Pertanto, come relatore della XIII Commissione, auspico una sollecita approvazione di questo provvedimento.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la II Commissione*. Il collega Nucci ha accennato al fatto che la legge in discussione estende l'assistenza sanitaria ai pensionati ultra settantenni. Tale assistenza già esisteva in base alle precedenti leggi, anche se limitata alla cifra di 50 milioni. Quindi, non si tratta di un'innovazione, bensì di una estensione e di un miglioramento dell'assistenza sanitaria ai pensionati.

Osservo inoltre che, finora, l'assistenza ai pensionati era corrisposta con i 50 milioni, messi a disposizione dalla precedente legge, e attraverso l'Istituto « Fides ».

Tale Istituto non ha potuto avere dalla INPS altre somme, perché i 50 milioni erano assorbiti, e ha potuto operare mediante anticipazioni. In previsione dell'approvazione di questa legge l'INPS non sovvenziona l'Istituto « Fides » per l'assistenza cosicché, in questo momento, i pensionati che ne hanno più bisogno, essendo tutti ultra settantenni, sono privi di qualsiasi assistenza sanitaria.

Questo è uno dei motivi per cui la legge riveste carattere di urgenza: ne auspico, quindi, l'approvazione immediata, dichiarando di concordare per il resto con quanto illustrato dal correlatore, onorevole Nucci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GREPPI. Onorevole Presidente, io ho presentato alcuni emendamenti che desidererei illustrare immediatamente. Credo sia opportuno innanzi tutto premettere che gli stessi non intendono in alcun modo toccare la sostanza del disegno di legge approvato dal Senato.

Il primo emendamento concerne l'articolo 1 del quale afferma come l'assicurazione obbligatoria sia estesa agli interessati, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario. Quest'ultima espressione ha fatto nascere in me la preoccupazione di possibili equivoci. Di qui la proposta di inserire una formula chiarificatrice, nel senso di affermare che tale assicurazione è estesa in tutte le sue prestazioni, esclusa la sola corresponsione di una indennità malattia.

L'emendamento in questione sarebbe il seguente:

All'articolo 1 sostituire alle parole: « limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario » con le parole « in tutte le sue prestazioni, esclusa la corresponsione di una indennità di malattia ».

Naturalmente, ove vi fosse un'interpretazione autentica, capace di persuadere sulla impossibilità di cadere nell'equivoco cui ho accennato, io mi riterrei soddisfatto.

Un altro emendamento, che ho indicato come articolo 9 *bis*, dovrebbe essere il seguente:

« Per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provvede all'applicazione e decorrenza della presente legge, seguendo le modalità indicate dall'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580 ».

Tale emendamento mi è stato suggerito dalla necessità di tenere conto del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che impone, in determinate situazioni, le *prévie intese* con le confessioni interessate, e quindi di fare riferimento all'articolo 20 della legge 5 luglio 1961 n. 580.

Non ho proposto tale emendamento per ragioni astratte. Senza tale riferimento, infatti, e senza la garanzia dell'applicazione di certi criteri, ci troveremo nella confusa e difficile situazione di non sapere quali siano i ministri del culto, come si debbano identificare, dove si debbano riconoscere.

Desidererei in proposito un intervento chiarificatore dell'onorevole Ministro — attraverso magari l'accettazione di un ordine del giorno che potrei, sostituendolo all'emendamento, presentare in proposito — che confermi anche in questo provvedimento quelli che sono gli estremi che ricorrono nel citato articolo 20 della legge n. 580.

FODERARO. Anche io ho presentato due emendamenti, il primo dei quali coincide, in buona parte, con quello proposto dall'onorevole Greppi.

Lo stesso intende infatti sostituire, all'articolo 1, alle parole « limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario », le parole « per le prestazioni di carattere sanitario, farmaceutico ed ospedaliero ».

Non vorrei, infatti, che la dizione del disegno di legge potesse far sorgere equivoci. E' chiaro che se l'assistenza dovesse limitarsi, come interpretando in una certa maniera le parole in questione potrebbe dedursi, alle sole parcelle mediche, non saremmo andati molto avanti...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'assistenza dell'INAM è compresa la generica, la specialistica, l'ospedaliera e la farmaceutica; con la dizione « sanitaria » si escludono, quindi, soltanto le prestazioni economiche.

FODERARO. Qualora il Ministro del lavoro, che è anche un acuto giurista, ci assicuri, con interpretazione da inserire a verbale e da ritenersi valida in caso di contestazione, che per prestazioni sanitarie si intendono anche quelle di carattere specialistico, farmaceutico ed ospedaliero, non avrei alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento. Con l'intesa che resti documentata in atti ufficiali l'interpretazione di cui trattasi.

Sempre al primo articolo, proporrei, inoltre, di sostituire alle parole « ai sacerdoti di culto cattolico » le parole « al clero secolare e regolare ». Io riterei infatti opportuno fare opera di giustizia, nel senso di allargare le prestazioni di carattere sanitario anche ai componenti gli organi e le congregazioni religiose. Verremo altrimenti a trovarci in una situazione in cui religiosi che hanno cura d'anime non verrebbero ad avere l'assistenza di malattia, laddove questa si indirizzerebbe a sacerdoti anche non aventi cura di anime. Mi pare che si tratterebbe di una sperequazione che non ci farebbe onore come legislatori.

Comunque, se fosse dato un certo affidamento da parte degli organi di Governo, a provvedere alla questione con successivo provvedimento, io potrei rinunciare all'emendamento.

GITTI. Dichiaro di essere d'accordo sul provvedimento in esame, che colma una lacuna nell'assistenza di malattia al clero.

Il problema è talmente sentito, che i vari Ordini hanno costituito casse provinciali per il periodo in cui non hanno più il beneficio.

Dopo i chiarimenti offerti dal ministro, non reputo opportuno dilungarmi e mi auguro che l'estensione dell'assistenza malattia possa costituire un precedente per l'approvazione di altri provvedimenti relativi alla pensione e alla previdenza sociale.

NUCCI, *Relatore per la XIII Commissione*. Per quanto riguarda il problema sollevato dall'emendamento Foderaro, concernente la estensione dell'assistenza prevista da questo disegno di legge anche al clero regolare, ricordo che esso è stato esaminato attentamente dal Comitato ristretto il quale, pur riconoscendo l'opportunità che l'assistenza di malattia e le altre forme previdenziali sia-

no estese anche ai sacerdoti appartenenti al clero regolare, si è reso conto delle ragioni che in quella sede sono state adottate dal Governo circa la necessità di graduare tale estensione, soprattutto a causa degli oneri.

L'estensione al clero regolare costituirebbe l'ultimo anello di una catena tendente a garantire a tutti i cittadini le dovute forme di assistenza.

L'attuazione della sicurezza sociale, verso la quale ci avviamo, farà sì che a questa categoria siano estese, insieme con l'assistenza di malattia, anche le altre forme previdenziali.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore per la II Commissione*. Tale questione era stata discussa anche prima che venisse esaminata dalla nostra Commissione la legge approvata dal Senato. Ci siamo trovati però di fronte a difficoltà che possono essere superate solo con attento studio. Non abbiamo, infatti, un quadro delle confraternite e delle associazioni di clero regolare, e inoltre non tutti gli appartenenti al clero regolare sono cittadini italiani.

Pur riconoscendo che l'assicurazione di malattia deve essere estesa anche a tali soggetti, osservo che l'estensione, nel momento attuale, comporterebbe un ritardo nell'approvazione di questa prima legge.

La Commissione continuerà ad occuparsene, sperando che il Ministero e gli organi competenti possano fornire i dati relativi sia al numero delle confraternite, sia al numero degli associati di ogni confraternita, sia al numero dei cittadini italiani e stranieri.

In base a tali assicurazioni, prego l'onorevole Foderaro di ritirare l'emendamento presentato.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio gli onorevoli Nucci e Lombardi per le loro perspicue relazioni, e soprattutto per il contributo che hanno dato alla sollecita approvazione di questa legge molto attesa.

Sono d'accordo sulla interpretazione dell'articolo 1.

A mio avviso, non vi può essere dubbio che tutte le prestazioni sanitarie — e in queste sono comprese le specialistiche, le generiche, le ospedaliere e le farmaceutiche — che l'INAM corrisponde ai suoi assistiti devono essere corrisposte anche ai sacerdoti di culto cattolico e ai ministri di culti acattolici. Naturalmente, l'articolo 5 prevede che l'INAM possa stipulare convenzioni con appositi istituti; ma è chiaro che la convenzione non può

essere mai restrittiva del diritto degli interessati.

L'articolo 1 esclude soltanto, da parte dell'INAM, la corresponsione dell'indennità economica perché si tratta di un settore per il quale bisognerebbe parlare di contributi speciali, e che potrebbe essere considerato in occasione di quella successiva estensione, che mi pare sia stata auspicata dai relatori e da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione.

Quindi, all'articolo 1 mi pare di aver dato sufficienti assicurazioni nel senso che, a mio avviso, non v'è dubbio che esso debba essere interpretato secondo il pensiero espresso dai relatori e dai presentatori dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'estensione dei soggetti beneficiari di questa legge, non posso accettare, per ora, l'emendamento. Anch'io mi auguro di poter estendere successivamente la sfera dei soggetti beneficiari. Del resto, anche per i sacerdoti è avvenuto quello che è avvenuto per tutti gli altri lavoratori, per i quali il sistema previdenziale si è gradualmente esteso nel tempo. Abbiamo cominciato nel 1961 con le pensioni, nel 1967 è stata varata la legge di assistenza contro le malattie, e speriamo di poter andare ancora avanti, nel senso di estendere anche a questa benemerita categoria di cittadini le altre prestazioni di carattere sociale.

Non sarei però d'accordo su una interpretazione eccessivamente restrittiva per quanto riguarda i parroci. Probabilmente coloro che fanno parte di ordini religiosi e che abbiano funzione di parroci potrebbero rientrare nella applicazione della legge attraverso una interpretazione estensiva.

Al riguardo, faccio notare che esiste qualche differenza tra la legge del 1961 e quella del 1967, perché la prima si riferisce ai sacerdoti secolari, mentre la seconda contempla *sic et simpliciter*, i « sacerdoti ». È una questione da esaminare; ma, probabilmente, coloro che siano investiti di un ufficio parrocchiale — che ha, addirittura, effetti civili — potrebbero rientrare nella tutela della legge.

Per quanto riguarda l'estensione ai non secolari, si tratta di un problema da esaminare in seguito. Il Governo è favorevole alla estensione di tutte le prestazioni a tutti i cittadini, naturalmente con quella gradualità che è resa necessaria dalla situazione finanziaria perché alla contribuzione dell'interessato si aggiunge una contribuzione, sia pure modesta da parte dello Stato. Non sarebbe possibile modificare l'impostazione della legge senza modificare anche l'apporto finanzia-

rio da parte dello Stato, il che rinvierebbe di parecchi mesi l'approvazione della legge.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Greppi, condiviso anche da altri colleghi, con il quale si propone che per l'identificazione dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provvede secondo le modalità indicate nello articolo 20 della legge 5 luglio 1961, devo precisare che al Senato un analogo emendamento fu respinto. Sicché, se oggi introducessimo questo emendamento, il Senato potrebbe approvare la legge dopo decorsi sei mesi dalla reiezione dell'emendamento stesso, perché si troverebbe di fronte ad un ostacolo di carattere regolamentare.

In questo caso, mi domando se non sarebbe più opportuno proporre un ordine del giorno impegnativo per il Governo. Si tratta di assicurazione obbligatoria, che non può essere condizionata ad una consultazione di volta in volta. Invece, in sede di modalità applicative della legge, sarà possibile sentire le confessioni interessate per la individuazione dei soggetti beneficiari.

Per questo e per il resto, nelle modalità esecutive della legge saranno senz'altro consultate le confessioni diverse dalla cattolica, in conformità al principio generale contenuto nella Costituzione. Ma un articolo di legge in questo senso, oltre che ritardare il provvedimento, sembra a me inopportuno, in quanto modificerebbe la caratteristica dell'assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Greppi è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni II e XIII,

nell'approvare il disegno di legge n. 4087, rilevata l'esigenza di coordinare l'applicazione del provvedimento per quanto concerne i ministri di culto diverso dalla religione cattolica con le norme della legge 5 luglio 1961, n. 580,

impegnano il Governo

affinché per i ministri di confessioni diverse dalla cattolica si provveda alla applicazione e decorrenza del presente disegno di legge, seguendo le modalità indicate nell'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io direi, piuttosto, sostituendo l'ultima parte di tale ordine del giorno, « ...provvedendo alle consultazioni ai fini delle opportune intese ».

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rimane, pertanto, così formulato:

« Le Commissioni II e XIII,

nell'approvare il disegno di legge n. 4087, rilevata l'esigenza di coordinare la applicazione del provvedimento per quanto concerne i ministri di culto diverso dalla religione cattolica con le norme della legge 5 luglio 1961, n. 580,

impegnano il Governo

affinché per i ministri di confessioni diverse dalla cattolica si provveda all'applicazione del presente disegno di legge preve opportune intese con le rappresentanze delle confessioni interessate.

BOSCO. *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'interpretazione dell'espressione « prestazioni di carattere sanitario », non occorre un ordine del giorno. È sufficiente che resti a verbale che per « prestazioni di carattere sanitario » si intendono anche quelle farmaceutiche ed ospedaliere.

Da parte degli onorevoli Foderaro, Nucci, Miotti Carli Amalia, Cocco Maria, e Di Gianantonio è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni II e XIII,

presi in esame il disegno di legge governativo e le varie proposte di legge relativi all'assistenza malattia al clero,

dopo ampia discussione invitano il Governo a predisporre al più presto un disegno di legge per l'estensione dell'assistenza malattia al clero regolare ».

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Si intendono ritirati gli emendamenti proposti rispettivamente dallo onorevole Foderaro e dall'onorevole Greppi.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le Commissioni passeranno alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 4087, scelto come testo base.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integra-

zioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, numero 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

I sacerdoti nonché i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'INAM.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonché dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto « Fides », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, nonché di altri enti che provvedano all'assistenza per i ministri di culto di confessioni

diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

 IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI-LAVORO) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

Dò lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *c*) è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7, si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sul disegno di legge « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4087):

Presenti e votanti 45

Maggioranza 23

Voti favorevoli 43

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4087 risultano assorbite le proposte di legge nn. 61, 3257 e 3407.

Hanno preso parte alla votazione per la II Commissione:

Amodio, Benocci, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Diethl, Di Giannantonio, Dossetti, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, Iacazzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Mancini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Semeraro;

per la XIII Commissione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Casandro, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Ferioli, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Rossinovich, Russo Spina, Santi, Scalia, Storti Bruno, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

Arnaud, Bonea e Servadei della II Commissione e De Marzi Fernando e Napoli della XIII Commissione.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
